V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603-A	212
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)	212
AVVERTENZA	216
ERRATA CORRIGE	216

COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 dicembre 2012.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione. C. 5603-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.10 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 dicembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Roberto OCCHIUTO, indi del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo Di Andrea e il sottosegretario per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato, ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto OCCHIUTO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nella seduta del 4 dicembre 2012, rinviando il seguito del suo esame, su richiesta del rappresentante del Governo, che aveva rappresentato l'esigenza di completare l'istruttoria sulle implicazioni finanziarie delle modifiche introdotte dal Senato. Nel segnalare che l'esame in sede referente si è concluso senza che la Commissione di merito introducesse modifiche al testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, fa presente che il Governo ha fatto pervenire la

relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, osservando che essa fornisce molti dei chiarimenti a suo tempo richiesti riguardo agli effetti finanziari del provvedimento. Per quanto attiene alle proposte emendative, fa presente che alcune di esse presentano una quantificazione o una copertura finanziaria carente o inidonea.

Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Maurizio Turco 1.01, che reca una delega per l'armonizzazione delle progressioni di carriera in seno all'arma dei Carabinieri. La proposta prevede, tra le altre cose, una copertura a valere sui maggiori introiti derivanti dalla lotta all'evasione, senza, tuttavia, prevedere un'esplicita quantificazione dei relativi oneri; Di Stanislao 1.04, che reca una delega per l'armonizzazione delle progressioni di carriera in seno all'arma dei Carabinieri, prevedendo una clausola di neutralità finanziaria a fronte di disposizioni presumibilmente onerose; Maurizio Turco 4.12, che tende a far confluire il personale del Corpo speciale volontari e del Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana nel ruolo unico speciale ad esaurimento, ausiliario delle Forze armate, disponendo che al relativo onere si provvede con alcune disposizioni in materia di entrate, senza tuttavia prevedere una esplicita quantificazione degli oneri; Di Stanislao 4.14, che è volta ad incrementare la speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio, senza prevedere una esplicita quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria; Maurizio Turco 4.8, che estende l'indennità di cui all'articolo 1919 del Codice dell'ordinamento militare anche all'esercito e all'Arma dei Carabinieri, senza prevedere una esplicita quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Ritiene, invece, necessario acquisire l'avviso del Governo sugli effetti finanziari delle seguenti proposte emendative: Maurizio Turco 1.02, che reca una delega per

adeguare l'ordinamento e i compiti dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza; Maurizio Turco 1.03, che intende estendere al personale delle Forze armate, del Corpo della Guardia di finanzia e dell'Arma dei carabinieri, le disposizioni in materia di esercizio dei diritti sindacali, ivi comprese quelle in materia di trattamento economico e di aspettativa dei dirigenti sindacali già previste per il personale della Polizia di Stato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle disposizioni previste con le finalità di risparmio ascritti ai decreti legislativi di cui all'articolo 1; Di Stanislao 2.6, il quale prevede che il programma per la realizzazione degli alloggi di servizio sia non più pluriennale, ma triennale e prevede che i relativi proventi delle procedure per la valorizzazione e la dismissione degli immobili militari sia destinata al mantenimento in efficienza del patrimonio immobiliare esistente; Di Stanislao 2.8, che prevede criteri più favorevoli per la corresponsione di provvidenze in favore delle vittime del dovere; Di Stanislao 3.2, il quale prevede che la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 sia considerato al netto del personale che frequenta corsi di formazione; Maurizio Turco 4.10, il quale prevede che il periodo di tempo che intercorre dalla data del giudizio di non idoneità fino alla data dell'effettivo transito nelle qualificazioni funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altri sia riconosciuto, a tutti gli effetti, quale servizio effettivo prestato alle dipendenze dell'amministrazione militare; Maurizio Turco 4.4, che reca norme per il riallineamento delle carriere dei marescialli dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Al riguardo, fermo rimanendo che alla proposta emendativa non sono riconosciuti effetti economici, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; Di Stanislao 5.01, il quale prevede che la presente legge entri in vigore il 1º giugno 2013. Al riguardo, tenuto conto che dalle disposizioni di cui al presente provvedimento sono ascritti risparmi di spesa già nell'anno 2013, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Per altre proposte emendative ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle disposizioni previste con le finalità di risparmio ascritti ai decreti legislativi di cui all'articolo 1. Si tratta, in particolare, delle seguenti proposte emendative: Di Stanislao 2.2, 2.3 e 2.4, che prevedono, tra i criteri di delega, il potenziamento delle aree geopoliticamente strategiche nel Mezzogiorno, nonché la corresponsione dell'indennità di trasferimento per il personale; Di Stanislao 2.7, il quale prevede che alle procedure di dismissione si proceda solo dopo l'espletamento di tutte le altre procedure indicate nel provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla compatibilità delle disposizioni previste con le finalità di risparmio ascritti ai decreti legislativi di cui all'articolo 1; Di Stanislao 3.24, che differisce al 2032, anziché al 2024, le riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3; Di Stanislao 3.5, che intende assicurare la stabilizzazione al termine della ferma contratta di tutto il personale meritevole in ferma prefissata quadriennale; Di Stanislao 3.9, a proposta emendativa è volta a prevedere il riconoscimento al personale transitato da altri ruoli dell'equiparazione al grado successivo in caso di inquadramento; Chiappori 3.23, che è volto a prevedere un accantonamento congruo all'interno del bilancio di Difesa Servizi SpA che permetta la piena equiparazione del personale militare alle altre categorie del personale dipendente della pubblica amministrazione; Di Stanislao 3.13, che intende prevedere tra i criteri di delega la definizione di politiche di assistenza familiare della difesa per l'assistenza ai militari impegnati nelle operazioni internazionali di pace; Di Stanislao 3.25, che intende

prevedere tra i criteri di delega la revisione della disciplina delle assunzioni del personale civile della difesa non dirigenziale al fine di riservare ai militari graduati di truppa delle forze armate specifiche posizioni. Ritiene che le restanti proposte emendative non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI, in merito alle osservazioni formulate dal relatore nella seduta del 4 dicembre 2012, con riferimento all'articolo 4, comma 1, chiarisce che non sussistono ostacoli, sotto il profilo costituzionale, a eventuali disposizioni legislative che, avendo ad oggetto siffatte misure, ne considerino l'applicabilità anche al bilancio della Difesa. In merito all'articolo 1, comma 3, osserva che, in relazione agli schemi di decreto legislativo, la predisposizione della relazione tecnica è già imposta dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - legge di contabilità e finanza pubblica - mentre la sottoposizione al parere della Commissione bilancio è comunque prevista dall'articolo 96-ter del Regolamento della Camera dei deputati. Circa l'articolo 4, comma 2, lettera b), in ordine alla possibilità di integrare la formulazione della norma prevedendo che lo strumento con il quale procedere alla rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori della spesa del Ministero della difesa sia non solo la legge di stabilità, come previsto dall'attuale disposizione, ma anche il disegno di legge di bilancio, si chiarisce che il riferimento alla legge di stabilità è omnicomprensivo, potendo la rimodulazione essere riferita, in tal caso, anche a poste finanziarie legislativamente determinate, quali ad esempio le spese rimodulabili. In merito all'articolo 2, comma 1, lettera c), chiarisce che tali risorse saranno destinate al ripianamento delle spese sostenute per l'erogazione del concorso e, conseguentemente, saranno classificate secondo quanto previsto per i capitoli di bilancio di destinazione. Circa l'articolo 4, commi 2 e 3, conferma che, anche con riferimento alla possibilità di trasportare gli ordini di accreditamento all'esercizio successivo, già prevista a legislazione vigente, le disposizioni in esame comportano effetti trascurabili in termini di cassa. Per quanto attiene alle proposte emendative, fa presente di non disporre di elementi informativi per rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Roberto OCCHIUTO, presidente e relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5569-A Governo, approvato dal Senato, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

nel presupposto che:

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, non introdurranno elementi di rigidità nell'attuazione di eventuali future misure di risparmio riferite all'intero comparto della pubblica amministrazione;

la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle risorse derivanti dalla spesa sostenuta dalle amministrazioni che utilizzano i servizi resi dalle forze armaste di cui all'articolo 2 non determina maggiori oneri a carico del bilancio dello stato in quanto non modificano la destinazione e la classificazione in bilancio delle suddette risorse;

la previsione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *b)* – secondo la quale gli ordini di accreditamento disposti dopo il 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio, possono essere trasportati all'esercizio successivo – non determinano effetti negativi di cassa;

preso atto che l'articolo 1, comma 2, prevede, in coerenza con quanto indicato nella relazione tecnica integrativa trasmessa durante l'esame in prima lettura al Senato della Repubblica, che i risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalità di cui all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate e al Ministero della difesa di cui al decretolegge 6 luglio 2012 n. 95;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.5, 3.9, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 4.4, 4.8, 4.10, 4.12 e 4.14 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 5.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Vieri CERIANI concorda con la proposta di parere.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che non si possa esprimere un parere sulle proposte emendative quando il rappresentante del Governo ha dichiarato di non disporre di elementi informativi per rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il sottosegretario Vieri CERIANI fa presente che, per le vie brevi, gli uffici del Ministero hanno fornito la propria valutazione sulle proposte emendative presentate in Assemblea, esprimendo una valutazione contraria sulle proposte emendative segnalate dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) esprime la propria ferma contrarietà all'espressione del parere in assenza di una precisa valutazione sulle proposte emendative presentate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, considerato l'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.05, riprende alle 16.

Il sottosegretario Giampaolo D'AN-DREA, sulla base di una nota trasmessa dall'ufficio legislativo del Ministro dell'economia e delle finanze, esprime parere contrario sugli emendamenti 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 3.2, 3.5, 3.9, 3.13, 3.23, 3.24, 3.25, 4.4, 4.8, 4.10, 4.12 e 4.14 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 5.01, che a suo avviso sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, conferma la proposta di parere precedentemente formulata.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009. C. 5508 Governo.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale.

Nuovo testo C. 4240-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 748 del 4 dicembre 2012, a pagina 52, prima colonna, sopprimere le righe dalla trentaseiesima alla trentottesima.